



**PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA,  
CAMPIGNA**

## **PIANO DEL PARCO**

# **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

### **Gruppo di Lavoro**

Coordinatore: Prof. Umberto Bagnaresi  
Prof. Adriano Paoella  
Avv. Marco Manneschi

# INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>   | <b>4</b>  |
| Sezione I - Contenuto e finalità del Piano .....  | 4         |
| Art. 1 Finalità del Piano .....   | 4         |
| Art.2 - Elaborati del Piano .....   | 5         |
| Art. 3 Attuazione del Piano .....   | 5         |
| Sezione II - Norme di attuazione .....  | 6         |
| Art.4 - Oggetto delle norme di attuazione .....   | 6         |
| Art. 5 Ricerca scientifica, attività di studio e monitoraggio .....   | 6         |
| <br>  |           |
| <b>TITOLO II - REGOLE E DESTINAZIONI D'USO.....</b>   | <b>7</b>  |
| Sezione I - (Zona A) .....  | 7         |
| Art. 6 - Caratteristiche, vincoli e destinazione d'uso .....  | 7         |
| Sezione II - (Zona B) .....   | 7         |
| Art. 7 - Caratteristiche e destinazioni d'uso .....   | 7         |
| Art. 8 - Disposizioni in materia forestale e vegetazionale.....   | 8         |
| Art. 9 - Disposizioni in materia edilizia .....   | 8         |
| Art. 10 - Disposizioni in materia di difesa del suolo .....   | 8         |
| Art. 11 - Disposizioni in materia agricola.....   | 8         |
| Art. 12 - Disposizioni in materia faunistica .....  | 8         |
| Art. 13 - Disposizioni in materia di transito e fruizione .....   | 8         |
| Sezione III - (Zona C) .....  | 9         |
| Art.14 - Caratteristiche e destinazioni d'uso .....   | 9         |
| Art.15 - Disposizioni in materia forestale e vegetazionale.....   | 9         |
| Art. 16 - Disposizioni in materia edilizia .....  | 9         |
| Art. 17 - Disposizioni in materia di difesa del suolo .....   | 10        |
| Art. 18 - Disposizioni in materia agricola e faunistica .....   | 10        |
| Art. 19 - Disposizioni in materia di transito e fruizione .....   | 10        |
| Sezione IV - (Zona D).....  | 10        |
| Art. 20 - Caratteristiche, vincoli e destinazioni d'uso .....   | 10        |
| <b>TITOLO III - INDIRIZZI E CRITERI GENERALI PER GLI INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE, SULLA FLORA,<br/>SULLA FAUNA E SULL'AMBIENTE .....</b>                 | <b>11</b> |
| Sezione I - (Interventi sull'ambiente naturale) .....   | 11        |
| Art. 21 - Attività di studio a fini scientifici, educativi e gestionali.....  | 11        |
| Art. 22 – Indirizzi generali per la gestione del suolo e delle acque.....   | 11        |
| Art. 23 – Indirizzi generali per l'esercizio dell'agricoltura e della selvicoltura .....  | 12        |
| Art. 24 - Geotopi e monumenti naturali.....   | 12        |
| Art. 25 - Interventi sulle zone umide.....  | 12        |
| Sezione II - (Interventi relativi a sistemi di accessibilità e fruizione).....  | 12        |
| Art. 26 - Criteri di intervento per la riorganizzazione e la gestione delle infrastrutture viarie.....  | 12        |
| Art. 27 - Classificazione e criteri di intervento sui percorsi pedonali.....  | 13        |
| Art. 28 - Sistemi di attrezzature e servizi .....   | 13        |
| Sezione III - Indirizzi e criteri per gli interventi su risorse storiche e culturali.....   | 13        |
| Art. 29 - Luoghi di interesse storico-monumentale .....   | 13        |
| Sezione IV - Interventi a tutela della fauna .....  | 14        |
| Art. 30 – Gestione faunistica .....   | 14        |
| Art. 31 Attività di pesca.....  | 14        |
| Art. 32 Recinzioni .....  | 14        |
| Sezione V - Interventi sulla vegetazione. Indirizzi e criteri generali per gli interventi sulla vegetazione secondo le<br>varie tipologie di boschi ..... | 15        |
| Art. 33 Criteri generali per gli interventi .....   | 15        |
| Art. 34 - Gestione delle proprietà pubbliche .....  | 15        |
| Art. 35 - Interventi sulle foreste in zona B .....  | 15        |

|   |           |
|---|-----------|
| Art.36 - Boschi di conifere in Zona C.....  | 16        |
| Art. 37 - Boschi misti conifere-latifoglie e boschi di latifoglie .....                     | 17        |
| Art. 38 - Cedui.....  | 17        |
| Art. 39 - Castagneti da frutto .....  | 18        |
| <b>TITOLO IV - AZIONI PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE.....</b>                        | <b>19</b> |
| Art. 40 – Collegamento con il piano pluriennale economico e sociale .....                   | 19        |
| Art. 41 - Azioni per garantire la funzione sociale del Parco .....                          | 19        |
| Art. 42 - Azioni per la valorizzazione delle attività produttive tradizionali .....         | 19        |
| Art. 43 - Azioni per la tutela dei servizi pubblici e di pubblico interesse nel Parco ..... | 19        |
| Art. 44 - Interventi, impianti ed opere soggetti ad incentivazione .....                    | 19        |
| <b>TITOLO V - L'AREA DI VALORIZZAZIONE RURALE .....</b>                                     | <b>20</b> |
| Art. 45 - Finalità, caratteristiche ed obiettivi .....                                      | 20        |
| Art. 46 – Modalità di attuazione dell'area di valorizzazione rurale.....                    | 20        |
| Art. 47 – Contenuti minimi dell'area di valorizzazione rurale .....                         | 20        |
| Art. 48 - Indirizzi e criteri per gli interventi .....                                      | 20        |
| <b>TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA.....</b>                                 | <b>21</b> |
| Art. 49 - Norme transitorie .....   | 21        |
| Art. 50 – Norme di salvaguardia .....   | 21        |

# **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Sezione I - Contenuto e finalità del Piano**

### **Art. 1 Finalità del Piano**

1. Il Piano per il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna (di seguito Piano), rappresenta uno degli strumenti fondamentali per il conseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta, come definite dall'art. 1 del Decreto Ministero dell'Ambiente 14/12/1990.
2. In attuazione dei disposti dell'art. 12 comma 1 della L. 394/1991, come integrati dalla L. 426/98, l'Ente Parco persegue la tutela dei valori naturali, paesistici, antropologici, storici e culturali locali prioritariamente attraverso lo strumento del Piano per il parco, in stretta connessione con il Piano Pluriennale economico e Sociale di cui all'art. 14 della L. 394/91.
3. I contenuti del Piano sono disciplinati dalle presenti Norme di attuazione e dagli elaborati cartografici ad esse collegati.
4. Il Parco, al fine di rafforzare il sistema delle aree protette a scala nazionale, regionale e locale, ricerca forme di coordinamento e di collaborazione con le altre aree protette a partire da quelle prossime, con particolare riferimento allo scambio di dati relativi alle componenti naturalistiche e ambientali, le forme di tutela, la elaborazione di progetti inerenti la promozione, i miglioramenti ambientali, le strutture di supporto alla visita.
5. Costituiscono obiettivi del Piano le seguenti indicazioni.

#### **Conservare e migliorare le condizioni dei sistemi naturali**

- regolare la pressione antropica nelle aree più sensibili del Parco attraverso una migliore organizzazione della fruizione;
- mantenere e migliorare le condizioni che garantiscano la diversità biologica;
- riqualificare e restaurare le situazioni di degrado;
- definire i modelli di intervento e di utilizzo dei boschi capaci di conservare e promuovere un loro uso sostenibile;
- tendere a creare condizioni di equilibrio tra le specie faunistiche presenti e tra queste ed i sistemi vegetazionali del Parco;
- promuovere interventi volti alla conservazione della fauna selvatica, con particolare attenzione per le specie di importanza primaria e per i loro habitat;
- conservare e riqualificare gli ecosistemi presenti nel Parco.

#### **Garantire la continuità tra i sistemi naturali interni ed esterni al Parco:**

- favorire tutti gli interventi capaci di permettere le interrelazioni funzionali tra i sistemi naturali (animali e vegetali) presenti;
- promuovere iniziative in grado di realizzare corridoi ecologici all'interno ed all'esterno del Parco per espandere l'efficienza delle specie naturali;
- creare le condizioni per eliminare i fattori di alterazione ambientale o di rischio posti al di fuori dei confini del Parco, favorendo l'integrazione gestionale tra le aree interne e quelle esterne immediatamente limitrofe.

#### **Mantenere e rivitalizzare gli insediamenti umani e produttivi compatibili presenti nell'area del Parco, ed in quelle immediatamente limitrofe, favorendo l'autosviluppo ecosostenibile del territorio e dei sistemi sociali esistenti:**

- promuovere le attività produttive tradizionali presenti per favorire la loro qualificazione in funzione del miglioramento delle condizioni di vita delle comunità insediate;
- incentivare le azioni antropiche che possano essere fattore di mantenimento e di potenziamento delle biodiversità;
- favorire il mantenimento, la riscoperta e la valorizzazione delle culture, delle tradizioni e delle forme di civiltà consolidate nel tempo nell'area del Parco;
- sostenere quelle iniziative produttive ecocompatibili, promosse a livello locale da forze imprenditoriali, che abbiano come progetto quello di divenire nel tempo autosufficienti.

#### **Promuovere le iniziative di divulgazione naturalistica, di educazione ambientale e di conoscenza del territorio nei suoi aspetti ambientali e storico-culturali:**

- divulgare la conoscenza ambientale e l'uso sostenibile delle risorse naturali tra le popolazioni locali;
- realizzare strutture ed iniziative capaci di favorire la fruizione turistico-ambientale del Parco a tutte le fasce sociali della popolazione, ivi comprese le categorie dei soggetti meno abili fisicamente;
- sostenere le forme collettive di visita e di fruizione del Parco che utilizzino mezzi veicolari poco inquinanti e tali da arrecare poco disturbo alle specie naturali presenti.

#### **Mantenere e promuovere i valori e gli elementi culturali, storici ed artistici, etnografici e sociali tipici dell'area del Parco:**

- tutelare il paesaggio, nonché il patrimonio storico-architettonico e di cultura materiale;
- tutelare e valorizzare il patrimonio di beni mobili che abbiano un valore storico, culturale e testimoniale.

#### **Favorire una fruizione appropriata del Parco:**

- riqualificare e razionalizzare le infrastrutture viarie che migliorino l'accessibilità delle persone e delle merci da e verso le aree più dense di servizi e caratterizzate da più forti relazioni e più intensi spostamenti;
- privilegiare e sviluppare il sistema di trasporto collettivo, con particolare attenzione alle reti a basso impatto sul territorio;
- ripristinare e riqualificare gli itinerari storici, quale struttura essenziale e peculiare del territorio, riconoscendo e valorizzando il ruolo documentario da essi svolto al fine di ricostruire, conoscere e comprendere la storia locale;

- rafforzare il ruolo centrale degli spazi e delle attrezzature pubbliche attraverso interventi di riqualificazione e potenziamento dei servizi, delle attrezzature e dell'arredo verde;
- valutare l'intero sistema stradale alla luce delle finalità ed in coerenza con la nuova zonizzazione del Parco;

## **Art. 2 - Elaborati del Piano**

1. Il Piano si compone dei seguenti elaborati:

A) relazione generale contenente:

- la descrizione del processo di piano e della metodologia di lavoro;
- l'individuazione degli obiettivi, dei criteri e degli indirizzi del Piano;
- le relazioni con il piano pluriennale economico e sociale;
- il repertorio delle analisi e delle valutazioni operate;
- le ipotesi di nuova perimetrazione del Parco;
- gli allegati conoscitivi.

B) la carta dell'articolazione territoriale del Parco, costituita dalla suddivisione del parco nelle tipologie di zone a diverso grado di protezione individuate dalla normativa di Piano, comprendente le eventuali aree o parti caratterizzate da forme di uso godimento e tutela specifiche;

C) norme tecniche di attuazione.

2. per la redazione del Piano si è fatto riferimento anche alle seguenti cartografie:

- la Carta delle quote;
- la carta delle pendenze;
- la Carta dei bacini idrografici;
- la Carta forestale;
- la Carta dei sistemi di crinale
- la Carta della vegetazione;
- la Carta dell'uso del suolo;
- la Carta delle unità paesaggistiche;
- la Carta dei siti comunitari.
- la Carta della rete dei sentieri ufficiali del Parco e della viabilità esistente.

## **Art. 3 Attuazione del Piano**

1. Il Piano viene attuato da parte dell'Ente Parco mediante la propria attività di pianificazione e gestione dell'area protetta e da tutti gli Enti Pubblici ed i soggetti privati interessati.
2. Il Parco, per l'attuazione del Piano, ricercherà forme di partecipazione degli Enti territoriali interessati dall'area protetta.
3. Gli strumenti facoltativi di attuazione, previsti dal Piano, ed ai quali l'Ente o gli altri soggetti interessati possono fare ricorso per l'attuazione delle previsioni e degli obiettivi, possono essere:
  - a. i piani di settore;
  - b. gli accordi per l'attuazione concertata;
  - c. gli altri strumenti di amministrazione, negoziata o unilaterale, eventualmente necessari per l'attuazione del Piano, redatti, adottati ed approvati dall'Ente parco.
4. Gli strumenti previsti vengono disciplinati nei successivi commi.
5. E' facoltà dell'Ente, nell'attuazione delle previsioni di Piano e nello svolgimento della propria attività gestionale e di governo, fare ricorso ad altri strumenti di attuazione oltre a quelli previsti al comma 2, oppure redigere appositi strumenti attuativi nel rispetto delle normative vigenti.
6. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto a preventivo nulla osta da parte dell'Ente Parco, da rilasciarsi secondo le modalità ed i tempi previsti dall'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n° 394, e successive modifiche.
7. Per quanto riguarda gli interventi in materia edilizia, le norme del presente Piano fanno riferimento alle definizioni delle varie tipologie di intervento di cui alla normativa nazionale, con particolare riferimento al DPR 6 giugno 2001, n° 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
8. Nel caso di piani di gestione forestale o piani di taglio, predisposti ai sensi della normativa regionale vigente in materia forestale, gli stessi sono autorizzati attraverso il rilascio del relativo Nulla Osta. I singoli interventi attuativi previsti nei sopra citati piani non saranno soggetti ad ulteriori autorizzazioni da parte dell'Ente Parco. Data la vastità territoriale e la complessità tipologica dei soprassuoli e considerato che i piani di gestione o dei tagli presuppongono comunque una valutazione degli aspetti ecologici e delle caratteristiche ambientali delle fitocenosi forestali questi possono prevedere interventi in deroga al piano del Parco.
9. L'Ente Parco può perseguire la sua attività istituzionale, nel quadro delle indicazioni del Piano, attraverso Piani di settore riguardanti specifici settori, risorse, o parti di territorio, aventi efficacia di piani attuativi, approvati con le modalità previste dai disposti normativi nazionali e regionali vigenti in materia di strumenti di pianificazione attuativa, o in analogia con esse; la loro durata è di norma quinquennale, salvo diversa disposizione specifica.

10. Per l'attuazione del Piano, prioritariamente per l'area di valorizzazione rurale, possono essere stabiliti accordi tra i soggetti pubblici e privati coinvolti, denominati Accordi per l'Attuazione Concertata (AAC). Tali accordi possono anche essere previsti in ulteriori strumenti di attuazione del Piano, quali i Piani di settore. In relazione alle singole normative regionali, tali accordi potranno assumere la forma di accordi di pianificazione.
11. Gli Accordi per l'Attuazione Concertata possono essere sempre previsti allorquando le prescrizioni di Piano comportino la modificazione o l'integrazione di strumenti di pianificazione o di programmazione vigenti od in itinere.

## **Sezione II - Norme di attuazione**

### **Art.4 - Oggetto delle norme di attuazione**

1. Le presenti norme di attuazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge 6.12.1991 n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, contengono i vincoli, le eventuali destinazioni di uso pubblico o privato in relazione alle varie zone in cui il territorio del Parco viene suddiviso (Titolo II), nonché gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere (Titolo III).
2. Le norme prevedono, inoltre, indicazioni per la promozione economica e sociale (Titolo IV).
3. Le norme contengono infine la disciplina prevista per l'area di valorizzazione rurale esterna al parco (Titolo V).
4. La suddivisione del territorio del Parco nelle quattro zone previste dalla Legge 6.12.1991 n. 394 subisce una ulteriore articolazione, all'interno delle zone B (riserve generali orientate) e C (aree di protezione), in relazione alle peculiarità delle singole aree ed in armonia con l'esigenza di garantire il perseguimento degli obiettivi di tutela e salvaguardia sia degli assetti naturali, sia delle attività e degli usi tradizionali.
5. Considerato che l'ambito di applicazione delle N.T.A. del Piano per il Parco avviene in due Regioni diverse, per la definizione delle tipologie di intervento sul patrimonio edilizio esistente si deve fare riferimento alle disposizioni nazionali di cui al Testo Unico dell'Edilizia - D.P.R. 380/2001.

### **Art. 5 Ricerca scientifica, attività di studio e monitoraggio**

L'Ente Parco definisce ed orienta le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la conoscenza e la gestione del territorio, dei suoi caratteri ambientali, storici e culturali; in questo ambito rientrano anche le attività volte a verificare ed a valutare gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, anche al fine di ridefinire e ricalibrare eventuali azioni.

L'Ente Parco programma, promuove e disciplina le attività di monitoraggio, ricerca e sperimentazione secondo schemi di priorità che rientrano nei principi generali e nelle finalità istitutive dell'area protetta, di cui all'art. 1 della L. 394/1991, oltreché negli obiettivi di gestione di cui alle presenti norme.

## **TITOLO II - REGOLE E DESTINAZIONI D'USO**

### **Sezione I - (Zona A)**

#### **Art. 6 - Caratteristiche, vincoli e destinazione d'uso**

1. Le zone A, di riserva integrale, comprendono aree di eccezionale valore naturalistico, in cui l'antropizzazione è assente o di scarso rilievo e nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; sono destinate alla salvaguardia ed al mantenimento degli equilibri biologici ed ambientali in atto, alla prevenzione ed all'eliminazione di eventuali fattori di disturbo endogeni ed esogeni.
2. L'accesso agli ambiti interessati è subordinato ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco ed ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico ed educativo. In particolare sono consentite le attività connesse al servizio di sorveglianza, al monitoraggio dell'evoluzione degli ecosistemi nonché le attività di ricerca, didattiche ed educative direttamente condotte dall'Ente Parco o da questo espressamente autorizzate. L'accesso ai proprietari e possessori è consentito ai sensi del codice civile senza autorizzazione preventiva, ma soltanto a fini di sorveglianza e verifica del patrimonio, restando vietati, se non autorizzati dall'Ente Parco, anche gli interventi manutentori di cui al successivo comma 4.
3. L'Amministrazione proprietaria delle Riserve Biogenetiche statali può autorizzare l'ingresso di terzi nella porzione di demanio statale ricadente in zona A, per le finalità sopra riportate, dandone contestuale comunicazione all'Ente Parco. Analogamente l'Ente Parco darà analoga comunicazione delle autorizzazioni rilasciate per l'ingresso in tali aree.
4. Non sono consentiti interventi antropici, di trasformazione e comunque di alterazione e modifica degli equilibri naturali, anche temporanei, ad eccezione dell'ordinaria manutenzione dei sentieri esistenti, facenti parte della rete ufficiale dei percorsi del Parco.

### **Sezione II - (Zona B)**

#### **Art. 7 - Caratteristiche e destinazioni d'uso**

La zona B è la zona nella quale le attività consentite sono finalizzate al miglioramento della complessità degli ecosistemi, al mantenimento di equilibri naturali e culturali, all'esaltazione ed alla conservazione degli elementi di forte caratterizzazione paesaggistica, storica, monumentale, ancorché non coerenti con le caratteristiche di naturalità peculiari della zona stessa.

Nella zona B vengono conservate le caratteristiche naturali, nello stato più indisturbato possibile. La naturalità è mantenuta attraverso la mera protezione, l'intervento attivo dell'Ente ed il mantenimento dei soli usi didattici, educativi, divulgativi, ricreativi ed agro-silvo-pastorali tradizionali, compatibili con la conservazione delle caratteristiche di massima naturalità.

Le destinazioni d'uso sono, di norma, pubbliche, fatte salve le proprietà private esistenti.

I vincoli vengono articolati secondo i settori a) forestale e vegetazionale, b) edilizio, c) difesa del suolo, d) agricolo e faunistico e) transito e fruizione.

All'interno della zona B possono riscontrarsi le seguenti situazioni, alcune delle quali di ben precisa definizione anche cartografica, altre più difficilmente individuabili in cartografia data la ridotta estensione:

- aree di elevato o particolare interesse ecologico per la presenza di elementi naturali, anche localizzati o puntiformi (*gli confini delle aree di maggiore estensione sono riportati nella cartografia di piano*). In esse è preminente la salvaguardia di habitat e di elementi di elevato valore naturalistico. In presenza di specie particolarmente vulnerabili l'Ente Parco può interdire l'accesso anche per periodi di tempo limitati durante l'arco dell'anno. Eventuali interventi saranno preordinati alla salvaguardia della diversità biologica ed alla conservazione o al ripristino degli equilibri naturali;
- aree di interesse scientifico e sperimentale (*riportate con apposita grafia nella cartografia del piano*). In esse è preminente la funzione scientifica e vi sono consentiti interventi di ricerca e sperimentazione regolati in base ad accordi specifici con enti pubblici o privati;
- aree monumentali o di arredo a monumenti storici, a punti di sosta o di visita (*riportate con apposita grafia nella cartografia del piano*). In esse è preminente la funzione storica, paesaggistica e culturale: gli interventi a carico degli elementi naturali possono occasionalmente derogare dalle finalità di tutela generale della zona B purché attivati su progetti specifici e motivati, redatti di norma a cura dell'Ente Parco di concerto con l'Ente gestore. Altri enti pubblici o privati possono proporre progetti di intervento, che saranno comunque oggetto di verifica ed eventuale approvazione da parte dell'Ente Parco;
- aree di interesse paesaggistico e di connessione, Si tratta di aree di collegamento fra quelle precedenti, cioè tra le varie situazioni ed emergenze della zona B, e possono costituire importanti corridoi ecologici all'interno del Parco. Sono consentiti gli interventi di selvicoltura naturalistica strettamente coerenti con la dinamica in atto della vegetazione forestale, nonché il mantenimento ed il miglioramento dei pascoli esistenti. Questi interventi devono essere realizzati nel pieno rispetto delle indicazioni previste nel Piano per la zona C, salvo, naturalmente, particolari limitazioni qualitative e quantitative di prelievi di biomassa forestale al fine di migliorarne la composizione specifica, la struttura e la densità, provvedendo anche al rilascio di alcune piante morte atterrate o in piedi, per assicurare un

elevato grado di diversità biologica all'ecosistema interessato. Vi sono comprese anche aree ubicate in genere in situazioni morfologiche esposte e su crinali, entro una fascia di 150 m, sulla linea di massima pendenza o di 75 metri di dislivello; boschi di protezione ubicati su pendenze superiori al 60%. In esse è preminente la salvaguardia del territorio e dell'ambiente ed in particolare la tutela idrogeologica. Sono consentiti solo interventi colturali indispensabili per la difesa del suolo o dello stato fitosanitario dei popolamenti, comunque finalizzati a mantenere nel tempo gli equilibri naturali presenti e la massima copertura del suolo. Le superfici a pascolo presenti all'interno delle aree di interesse paesaggistico e di connessione sono disciplinate dalle norme di cui alla seguente zona C.

#### **Art. 8 - Disposizioni in materia forestale e vegetazionale**

1. In generale sono vietati gli interventi che contrastino con le finalità di conservazione e di fruizione compatibile delle risorse tipiche dell'area.
2. In particolare sono vietati:
  - a) il taglio delle piante individuate come monumentali sulla base di criteri e/o censimenti definiti dall'Ente Parco;
  - b) il governo a ceduo del bosco;
  - c) le attività di forestazione di aree naturali aperte, salvo che per operazioni di recupero o di restauro ambientale;
  - d) l'utilizzo per le operazioni di rimboschimento di specie o genotipi non autoctoni;
  - e) la raccolta dei frutti e dei prodotti del sottobosco, salvo quanto previsto nel Regolamento;
  - f) l'apertura di nuove strade forestali salvo casi di pubblico interesse. L'apertura di nuove piste è subordinata alla loro necessità nell'ambito delle utilizzazioni approvate e all'assenza di alternative praticabili.
3. Il riuso delle piste esistenti è consentito solo quando il tracciato sia presente ed identificabile; durante gli interventi le piste devono essere mantenute secondo regole idonee a consentire il deflusso a valle delle acque ed a minimizzare l'impatto sugli assetti morfologici e vegetazionali esistenti; al termine degli interventi esse dovranno essere rese inaccessibili ai mezzi privati.
4. In ogni caso tutte le attività devono tendere a tutelare la biodiversità e gli equilibri naturali esistenti, nonché il recupero naturalistico.

#### **Art. 9 - Disposizioni in materia edilizia**

1. In tutta la zona sono vietati la ristrutturazione edilizia ed urbanistica e la nuova edificazione. Sono ammessi interventi edilizi sugli edifici esistenti, finalizzati al restauro, all'eliminazione di tipologie edilizie incongrue nonché all'ordinaria e straordinaria manutenzione. Gli aumenti di volume su edifici esistenti sono ammessi unicamente per la creazione o l'ammodernamento di impianti igienici, per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per necessità connesse alla normativa sulla sicurezza.
2. Sono inoltre vietati i mutamenti di destinazioni d'uso attraverso opere che comportino un aumento dell'infrastrutturazione, ad eccezione dei nuclei del Monastero di Camaldoli e del Santuario della Verna, secondo il perimetro individuato negli strumenti urbanistici comunali.
3. E' vietata l'introduzione di tecniche costruttive, finiture, materiali e arredi estranei alle tradizioni storiche locali.

#### **Art. 10 - Disposizioni in materia di difesa del suolo**

1. Sono vietati i movimenti di terreno e le modifiche morfologiche del suolo, salvo quando finalizzati al recupero ambientale di aree soggette a fenomeni di degrado od all'esecuzione di altre opere ammesse, secondo quanto previsto nel Regolamento;
2. E' vietato distruggere, modificare ed alterare le zone umide, sortumose e rupestri.
3. E' vietata la localizzazione nella zona di nuovi elettrodotti salvo se interrati e purché non richiedano l'installazione di pali, antenne e manufatti in genere la cui sagoma determini evidente alterazione del paesaggio.

#### **Art. 11 - Disposizioni in materia agricola**

1. E' vietata la trasformazione in seminativi di terreni saldi ovvero che non siano stati sottoposti a lavorazione per almeno 8 anni. E' favorita la conservazione dei pascoli o dei prati naturali stabili esistenti
2. E' vietata l'introduzione di nuove colture rispetto a quelle tradizionali dell'area; sono altresì vietati gli allevamenti intensivi.

#### **Art. 12 - Disposizioni in materia faunistica**

1. E' vietato effettuare ripopolamenti di fauna selvatica al di fuori di quelli disciplinati dall'Ente Parco.
2. Eventuali prelievi di fauna che si rendessero necessari per ricomporre accertati squilibri di carattere biologico verranno condotti dall'Ente Parco sulla base di appositi piani o programmi, nei quali dovranno essere individuate le aree dedicate al prelievo, le specie ed il numero dei capi da prelevare, la loro destinazione, nonché i mezzi ed il personale necessario.

#### **Art. 13 - Disposizioni in materia di transito e fruizione**

1. Il transito motorizzato è vietato lungo le strade individuate nell'allegata cartografia di piano.
2. E' fatto salvo l'accesso da parte dei proprietari di immobili, di mezzi dell'Ente o di altre amministrazioni per esigenze di servizio.
3. L'Ente Parco può inoltre rilasciare specifiche autorizzazioni di accesso per lo svolgimento di attività autorizzate.

4. Gli enti proprietari e gestori delle strade di cui al precedente Comma 1 continuano ad accedervi e transitarvi liberamente e possono autorizzare, dandone informazione all'Ente Parco, l'accesso e il transito di imprese e singoli che realizzino lavori per conto loro o che vi svolgano attività in concessione d'uso o di lavorazione agricola e forestale

### **Sezione III - (Zona C)**

#### **Art. 14 - Caratteristiche e destinazioni d'uso**

1. La Zona C è caratterizzata dalla presenza di risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali meritevoli di protezione e valorizzazione.
2. Vengono favorite la conservazione degli attuali assetti colturali ecologicamente sostenibili, la tutela, la promozione nonché la riqualificazione naturalistica delle attività produttive tradizionali, prima fra tutte l'attività agricola e zootecnica.
3. Comprende aree di interesse naturalistico, caratterizzate dal fatto che l'attività umana ha conformato l'aspetto dei luoghi e l'ambiente portandolo allo stato attuale meritevole di protezione, le quali dovranno essere oggetto di tutela paesaggistica attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra il sistema insediativo e quello naturale.
4. Le destinazioni d'uso, sia pubbliche che private, sono quelle compatibili con le attività previste dalla legge-quadro, nonché quelle funzionali alla vita delle popolazioni locali ed agli interessi generali compatibili con le finalità del Parco.
5. I vincoli vengono articolati secondo i settori a) forestale e vegetazionale, b) edilizio, c) difesa del suolo, d) agricolo e faunistico e) transito e fruizione.
6. La zona C si articola in tre sottozone:
  - sottozona C1: sono aree prevalentemente forestali e di forte interesse paesaggistico e naturale, dove la gestione forestale è attuata secondo le indicazioni riportate nell'elaborato di piano in relazione alle varie tipologie evidenziate;
  - sottozona C2: sono aree a prevalente destinazione agricola, in cui si sviluppano colture agrarie e attività zootecniche da reddito, dove l'imprenditoria agricola locale è stimolata ed incentivata a conservare l'agricoltura e la zootecnia locale nella loro caratterizzazione storico- tradizionale ovvero ad orientarsi verso la graduale conversione secondo indirizzi biologici ;
  - sottozona C3: si tratta di quelle aree in cui vengono esercitate attività sportive, prevalentemente legate agli sport invernali.
7. La disciplina della zona C è finalizzata a garantire la tutela, l'equilibrio e la riqualificazione degli ecosistemi, in ragione delle destinazioni e delle finalità agli stessi riconosciute, nonché è finalizzata alla conservazione delle specie e delle biodiversità.

#### **Art. 15 - Disposizioni in materia forestale e vegetazionale**

1. In tutta la zona sono vietate le attività che compromettano o danneggino i popolamenti floristici e gli equilibri vegetazionali esistenti.
2. In particolari sono vietati:
  - a) la conversione di fustaie in cedui, salvo in casi eccezionali motivati da situazioni di pericolo idrogeologico o fitosanitario;
  - b) il taglio delle piante individuate come monumentali sulla base di criteri e/o censimenti definiti dal Regolamento dell'Ente Parco;
  - c) il taglio delle piante da frutto selvatiche, salvo quelle autorizzate nell'ambito di correnti operazioni selvicolturali e quelle esistenti in seminativi e pascoli da decespugliare che non siano state specificatamente riservate ed escluse dal decespugliamento;
  - d) l'apertura di nuove strade forestali salvo casi di pubblico interesse. L'apertura di nuove piste è subordinata alla loro necessità nell'ambito delle utilizzazioni approvate e all'assenza di alternative praticabili; il riuso delle piste esistenti è consentito solo quando il tracciato sia identificabile; durante gli interventi le piste devono essere mantenute secondo regole idonee a consentire il deflusso a valle delle acque ed a minimizzare l'impatto sugli assetti morfologici e vegetazionali esistenti.
3. Sono altresì vietate le attività che incidano nella composizione del sottobosco, come l'asportazione del terriccio, il danneggiamento delle specie rare e degli endemismi, la distruzione dei cespugli salvo quanto previsto od autorizzato dall'ente parco.

#### **Art. 16 - Disposizioni in materia edilizia**

1. Fuori dai centri abitati è vietata la ristrutturazione edilizia ed urbanistica, e la realizzazione di nuovi edifici; sono tuttavia ammessi interventi edilizi sugli edifici esistenti, finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro e risanamento conservativo; sono consentiti gli interventi di recupero, anche se comportanti ristrutturazione, che siano finalizzati a eliminare elementi architettonici ed urbanistici in contrasto con le caratteristiche architettoniche definite dagli strumenti di governo del territorio."
2. Ampliamenti di edifici esistenti, con destinazioni d'uso anche abitativi, nonché la realizzazione di edifici di servizio aziendale, sono ammissibili a favore di nuclei familiari o comunque di imprenditori agricoli o coltivatori diretti già insediati nella sottozona agricola denominata C2, purché compresi in adeguati Piani che individuino ed argomentino le motivazioni alla base di tali interventi.

3. Negli altri casi gli aumenti di volume di edifici esistenti sono ammessi unicamente per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio, per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per necessità connesse alla normativa sulla sicurezza, ovvero qualora finalizzati all'esercizio di attività direttamente connesse alle finalità istituzionali dell'Ente Parco;
4. E' ammesso l'ampliamento di rifugi ed altre strutture esistenti finalizzate alla fruizione escursionistica.

#### **Art. 17 - Disposizioni in materia di difesa del suolo**

1. E' vietato distruggere, modificare ed alterare le zone umide, sortumose e rupestri.
2. E' vietato arrecare alterazioni morfologiche del suolo, salvo che si intenda recuperare situazioni di degrado con interventi di sistemazione e di riqualificazione ambientale, oppure si intenda realizzare le infrastrutture strettamente necessarie per l'esercizio delle attività promosse od ammesse in quanto compatibili con le finalità del Parco e nei limiti stabiliti dall'art. 17 del Regolamento.
3. La localizzazione di antenne, piloni, manufatti infrastrutturali in genere è vietata qualora la loro sagoma determini significative alterazioni del paesaggio.

#### **Art. 18 - Disposizioni in materia agricola e faunistica**

1. E' vietata l'introduzione di organismi geneticamente modificati, nonché l'impiego di tecniche di coltivazione che comportino significativi pericoli di erosione o di depauperamento dei suoli o dei soprassuoli.
2. E' vietata l'introduzione di specie animali o vegetali estranee all'ambiente o comunque non autoctone, salvo specifica autorizzazione dell'Ente Parco.
3. E' vietato effettuare ripopolamenti di fauna selvatica al di fuori di quelli disciplinati dall'Ente Parco.

#### **Art. 19 - Disposizioni in materia di transito e fruizione**

1. È vietato l'impiego di mezzi meccanici al di fuori delle strade rotabili, delle piste e dei sentieri esistenti dove il transito sia consentito, fatta eccezione per i mezzi di servizio delle pubbliche amministrazioni, per quelli destinati alle attività agricole nonché alle attività forestali e di conservazione dell'ambiente.
2. È vietato il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei di qualunque tipo non autorizzati.

## **Sezione IV - (Zona D)**

#### **Art. 20 - Caratteristiche, vincoli e destinazioni d'uso**

1. La zona D comprende tutti i centri urbani e le loro previste espansioni, nonché aree a destinazione produttiva tradizionale, piccoli centri di valore storico e di valenza turistica riportati nell'allegato cartografico indicato con lettera A.
2. La disciplina edilizia ed urbanistica deve essere attuata mediante interventi idonei a conservare o ripristinare le tipologie architettoniche tradizionali, contenendo le edificazioni entro i limiti degli strumenti urbanistici così come recepiti nel presente Piano.
3. Alla data di adozione del Piano fra l'Ente Parco e gli enti locali interessati verranno concertate le misure di ottimizzazione orientando gli interventi e le previste azioni di ampliamento, ristrutturazione e recupero degli immobili e delle infrastrutture nel rispetto delle tradizioni e dei materiali locali.
4. La naturalità presente, intesa come il risultato dei processi di integrazione tra ambiente naturale e culturale ed attività umane, è mantenuta attraverso interventi di riqualificazione ambientale del patrimonio esistente e, dove possibile, di interventi edilizi ed urbanistici compatibili con le finalità del Parco.
5. Sono vietati gli interventi che possono recare pregiudizio alle risorse essenziali (acqua, territorio, paesaggio, habitat naturali).
6. Le destinazioni d'uso sono prevalentemente private.
7. Vengono incoraggiate tutte le attività compatibili con le finalità del Parco.

**TITOLO III**  
**INDIRIZZI E CRITERI GENERALI PER GLI INTERVENTI SULLA**  
**VEGETAZIONE, SULLA FLORA, SULLA FAUNA E SULL'AMBIENTE**

**Sezione I - (Interventi sull'ambiente naturale)**

**Art. 21 - Attività di studio a fini scientifici, educativi e gestionali**

1. L'acquisizione di maggiori ed ulteriori conoscenze sul patrimonio naturale e culturale del Parco e la loro relativa divulgazione a tutti i livelli, scientifico, didattico, educativo, ricreativo, costituisce uno strumento imprescindibile ai fini della correttezza, della efficacia e della efficienza della gestione.
2. La programmazione, lo svolgimento, la diffusione delle attività di studio dovranno tenere conto delle esigenze gestionali, degli interessi della comunità scientifica in termini di ricerca scientifica e tecnologica, delle potenzialità formative del patrimonio naturale e culturale del Parco nei confronti della società civile ed in particolare delle giovani generazioni, nonché della compatibilità con i fini del Parco e con le presenti norme.
3. In relazione al patrimonio naturale è necessario acquisire le migliori conoscenze sulle popolazioni animali di rilevanza conservazionistica o gestionale, quali sono quelle delle emergenze faunistiche elencate nella relazione.
4. Al fine di favorire lo scambio di informazioni scientifiche, il Parco promuove la collaborazione con le Istituzioni scientifiche e con altri Enti con competenza nella tutela del patrimonio naturale, con riferimento sia alle specie animali e vegetali che agli ecosistemi. A tale scopo collabora a progetti di studio e favorirà lo scambio di dati con le Istituzioni e gli Enti sopraindicati, anche attraverso intese specifiche. Il Parco collabora per l'implementazione dei sistemi informativi territoriali regionali e provinciali, laddove esistenti e purché validati scientificamente e garantiti quanto a forme di accesso.
5. Il Parco promuove la collaborazione con le istituzioni con competenze nel capo della divulgazione naturalistica e della educazione ambientale, attraverso partecipazioni a progetti e specifiche intese.
6. Rilevanza strategica assume la necessità di sensibilizzare le popolazioni locali ed ogni possibile fruitore del Parco sulla grande importanza degli equilibri naturali e della conservazione delle biodiversità.

**Art. 22 – Indirizzi generali per la gestione del suolo e delle acque**

1. In tutto il Parco sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di captazione e distribuzione esistenti, nonché nuovi limitati attingimenti e captazioni di acque funzionali alle esigenze idropotabili dei comuni del Parco, nonché alle abitazioni civili e alle aziende agricole non altrimenti approvvigionabili, secondo quanto previsto dal Regolamento. Per le opere di captazione e distribuzione relative ad acquedotti di proprietà pubblica saranno consentiti anche gli adeguamenti funzionali, con ampliamento delle strutture, al fine di provvedere al loro ammodernamento nonché per necessità connesse alla normativa sulla sicurezza
2. Vengono promossi ed incoraggiati tutti quegli interventi che comportano:
  - a) l'uso del suolo in modo da evitare rischi di inquinamento e dispersione delle risorse idriche;
  - b) il ripristino degli equilibri naturali tutelati;
  - c) la riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli, anche nelle aree urbanizzate ed edificabili;
  - d) il contenimento dei fenomeni di ruscellamento, dilavamento ed erosione;
  - e) la promozione delle tradizionali forme di regimazione delle acque connesse alle attività agro-silvo-pastorali, purché compatibili con le presenti norme;
  - f) la regimazione del deflusso delle acque intercettate in occasione di scavi.
  - g) l'impiego delle tecniche della ingegneria naturalistica
3. Viceversa, non sono consentite, salvo quanto previsto nel Regolamento:
  - a) le trasformazioni nelle fasce di pertinenza fluviale e del reticolo superficiale, fatte salve le opere di regimazione idraulica e gli interventi di recupero ambientale;
  - b) la realizzazione di opere di derivazione che possono alterare i regimi di deflusso e gli ecosistemi in modo significativo;
  - c) la realizzazione di nuove opere di grande derivazione;
  - d) la dispersione delle acque nel suolo senza adeguate opere di raccolta e di depurazione;
  - e) le lavorazioni dei suoli senza le opportune opere di regimazione delle acque meteoriche;
  - f) le attività agro-silvo-pastorali esercitate in modo intensivo e comunque quelle tali da comportare trasporto solido nelle acque superficiali o altre forme di erosione ed avvio di fenomeni di dissesto idrogeologico.
4. Al fine di salvaguardare gli ecosistemi fluviali dell'area protetta, l'Ente Parco, con apposito atto concordato con le competenti Autorità di Bacino e sentite le autorità competenti in materia di rilascio delle concessioni di derivazione di corsi d'acqua pubblica e tutela della fauna ittica, provvede a definire le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi che non possono essere captate e verifica le captazioni e le derivazioni già assentite e richiede all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconosca alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.”;

5. Le opere di derivazione di acque per la produzione energetica alternativa, sono localizzabili solo in zona C e D e solo nei corsi d'acqua o loro tratti individuati a norma dei commi precedenti; le opere sono soggette a preventiva valutazione di impatto ambientale a derivazioni superiori a 100 l/s. Il Regolamento potrà determinare soglie inferiori. Dette procedure si applicano al complesso delle opere necessarie a realizzare l'opera.

#### **Art. 23 – Indirizzi generali per l'esercizio dell'agricoltura e della selvicoltura**

1. L'Ente Parco riconosce l'importanza della attività agricola, zootecnica e forestale, esercitate nei limiti e nelle forme delle presenti norme, quale presidio e come forma di valorizzazione dell'ambiente e delle risorse territoriali.
2. L'Ente Parco si riserva la facoltà di incentivare il mantenimento delle attuali utilizzazioni tradizionali agricole e zootecniche e le conversioni aziendali verso produzioni a basso impatto e biologiche, anche attraverso azioni formative in favore degli addetti; si impegna altresì a promuovere la realizzazione di un atlante dei prodotti tipici contenente gli standards di qualità produttiva tradizionali.
3. Nel territorio del Parco non sono consentiti nuovi allevamenti intensivi, né allevamenti a stabulazione fissa.
4. È vietato coltivare od utilizzare organismi geneticamente modificati e specie esotiche a scopo di allevamento.
5. L'Ente Parco promuove forme ecocompatibili di tutela preventiva e di sostegno compensativo al reddito finalizzate alla riduzione dei danni subiti dalle aziende agricole o forestali a causa della fauna selvatica, in conformità alle disposizioni e entro i limiti previsti dall'apposito Regolamento, coinvolgendo sia gli operatori agricoli sia gli organismi di gestione faunistica.

#### **Art. 24 - Geotopi e monumenti naturali**

1. Ai fini di una corretta fruizione scientifica, culturale, educativa e, se compatibile, anche turistica, l'Ente Parco individuerà, con adeguato censimento, i Monumenti naturali, singoli elementi naturalistici di particolare interesse e pregio scientifico e storico, quali cascate e particolarità geomorfologiche, da conservare nella loro integrità. Sono ammessi i soli interventi per la conservazione del Monumento, in funzione scientifica, culturale, educativa e, in quanto compatibile, di fruizione turistica.
2. E' vietata ogni alterazione del Monumento naturale; gli interventi di tutela del Monumento e dell'area circostante sono effettuati in base a un progetto di conservazione. Ogni attività di ricerca scientifica che comporti prelievo deve essere effettuata o autorizzata dall'Ente gestore.
3. I Monumenti naturali sono tabellati a cura dell'Ente gestore. L'Ente gestore può altresì recingere in forma permanente il Monumento e l'area su cui insiste, al fine di preservarlo da danneggiamento antropico.

#### **Art. 25 - Interventi sulle zone umide**

1. L'Ente Parco tutela le zone umide con le loro acque di alimentazione, sia che esse rivestano oggetto di specifici censimenti sia che comunque rivestano importanza ambientale come habitat.
2. Le attività connesse alla gestione dei corpi idrici, che comportino modificazione dei siti, dovranno essere autorizzate dall'Ente Parco.
3. Non sono consentiti, in quanto sono da considerarsi attività particolarmente dannose per i corpi idrici e per i siti di riproduzione:
  - a) gli interventi di manomissione, drenaggio, escavazione, captazione che alterino l'equilibrio delle zone umide, delle sorgenti o delle acque di alimentazione, nonché la qualità di queste ultime;
  - b) l'immissione di ittiofauna nei corpi idrici in cui siano presenti popolazioni vulnerabili di anfibi;
  - c) il taglio e l'asportazione della vegetazione erbacea ed arbustiva acquatica e ripariale in prossimità di aree di particolare interesse biologico, appositamente individuate e segnalate a cura dell'Ente Parco, salvo che non sia effettuato per finalità di recupero ambientale.

## **Sezione II - (Interventi relativi a sistemi di accessibilità e fruizione)**

#### **Art. 26 - Criteri di intervento per la riorganizzazione e la gestione delle infrastrutture viarie.**

1. Al fine di favorire una fruizione appropriata del Parco (ed in particolare per la riorganizzazione delle infrastrutture viarie), l'Ente Parco promuoverà e favorirà la qualificazione degli assi stradali pedemontani e di fondo valle, che costituiscono il sistema di avvicinamento al Parco (d'ora in avanti "Assi di avvicinamento") e che ne definiscono la rete degli accessi viari dall'esterno, da attuarsi principalmente attraverso la realizzazione di un sistema informativo e di segnaletica omogeneo ed efficace, oltre che attraverso interventi diretti sulle sedi stradali, volti (ad adeguare e, quando possibile, a migliorare la percorribilità, nonché) a perseguire una qualificazione paesistica delle infrastrutture esistenti.
2. L'Ente Parco, d'intesa con gli enti pubblici proprietari e/o gestori della viabilità pubblica (statale, regionale, provinciale, comunale e di servizio forestale), si attiverà per elaborare uno specifico Piano di settore con lo scopo di definire le modalità di adeguamento e riqualificazione ambientale e, laddove necessario, la regolamentazione dell'accessibilità lungo gli assi viari compresi all'interno del proprio perimetro.
3. In caso di grave pericolo per la conservazione degli ecosistemi e delle specie faunistiche, forestali e botaniche presenti, l'Ente Parco può disciplinare o addirittura vietare con appositi atti, anche in via d'urgenza, l'accessibilità veicolare in determinate ed individuate aree.

4. L'Ente Parco concorderà con gli organismi competenti l'attivazione di interventi volti alla mitigazione degli effetti del traffico lungo le strade a carico delle migrazioni di animali.

#### **Art. 27 - Classificazione e criteri di intervento sui percorsi escursionistici**

L'accesso e la fruizione del Parco sono favoriti tramite l'organizzazione, il recupero o la realizzazione di percorsi escursionistici polifunzionali a percorribilità non motorizzata nelle seguenti tipologie:

**percorsi della dorsale**, caratterizzati dallo sviluppo in quota lungo lo spartiacque appenninico, che attraversano in lunghezza (nord-sud) il territorio del parco; è previsto il mantenimento dei percorsi esistenti con limitati interventi di completamento ed adeguamento ai diversi tipi di percorribilità, nel rispetto delle morfologie e delle esigenze di tutela ambientale;

**percorsi storici di attraversamento**, quali sentieri e mulattiere che attraversano in larghezza (est-ovest) il sistema montuoso; sono consentiti i medesimi interventi di cui alla lettera precedente;

**percorsi storici di collegamento**, quali sentieri o mulattiere che testimoniano l'antica rete di collegamento tra i nuclei abitati e/o il fondovalle; sono consentiti gli interventi volti al recupero tipologico e funzionale dei percorsi;

**percorsi didattici e percorsi a tema** destinati alla valorizzazione o conoscenza di particolari situazioni ambientali, monumentali o storiche; gli interventi dovranno rispettare le caratteristiche morfologiche ed ambientali minimizzando il relativo impatto;

**percorsi speciali** con accesso facilitato per categorie di persone svantaggiate; gli interventi, nel rispetto delle caratteristiche ambientali dei siti, dovranno garantirne la facile accessibilità e fruibilità;

**altri sentieri** che non rientrano nelle categorie precedenti e che comunque assicurano la migliore fruizione del Parco; sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di riqualificazione.

#### **Art. 28 - Sistemi di attrezzature e servizi**

1. Il Parco disciplina il sistema dell'accoglienza e dei servizi in modo unitario ed integrato favorendo:
  - a) il recupero e la riqualificazione delle strutture esistenti, comprese quelle dismesse o abbandonate, fatte salve superiori esigenze di conservazione;
  - b) il potenziamento dell'offerta di servizi per la collettività di cui ai punti successivi laddove ammissibili;
  - c) l'uso di tecniche costruttive a basso impatto quali bio-architettura, ingegneria naturalistica, depurazione di acque reflue con sistemi naturali, favorendo l'integrazione con i contesti ambientali e naturali ed incentivando l'approvvigionamento energetico a fonti rinnovabili non inquinanti.
2. Il Parco individua, come propri strumenti, le seguenti figure professionali e le seguenti tipologie di attrezzature per la fruizione e l'interpretazione:
  - Guide ufficiali ed esclusive del Parco individuate ai sensi dell'art. 14 della legge 6.12.1991 n° 394 e successive modificazioni ed integrazioni, anche nelle rispettive specialità dall'Ente di volta in volta individuate;
  - centri visita che assolvono alla funzione informativa e conoscitiva del parco, sono al servizio dei visitatori nonché degli operatori del parco; svolgono attività di assistenza e, facoltativamente, anche attività d'accoglienza; viene favorita la loro caratterizzazione tematica;
  - centri di didattica ed educazione ambientale che hanno a disposizione aule e materiale per la didattica e promuovono la formazione e l'informazione ambientale; possono anche avere carattere residenziale, essere dotati di strutture di accoglienza e soggiorno, ed ospitare musei tematici;
  - musei tematici, che hanno la funzione specifica di favorire la conoscenza delle specie faunistiche, forestali e botaniche e degli usi, costumi, valori storico-culturali presenti nei Comuni del Parco;
  - rifugi e bivacchi strutture rispettivamente di accoglienza e ricovero, destinate alla fruizione libera da parte dei visitatori, anche a cavallo, con funzione di presidio per l'assistenza ed il soccorso; è consentito recuperare edifici anche dismessi da precedenti usi.

### **Sezione III - Indirizzi e criteri per gli interventi su risorse storiche e culturali**

#### **Art. 29 - Luoghi di interesse storico-monumentale**

1. Il parco identificherà, con successivo elenco i centri, i complessi, i singoli immobili e siti, anche di carattere forestale, di particolare interesse storico, architettonico, culturale, naturalistico e ambientale.
2. L'ente parco ha facoltà di concedere contributi per favorire la conservazione di tali beni, nonché di procedere direttamente alla esecuzione degli interventi conservativi urgenti, qualora il soggetto interessato non vi provveda entro un termine assegnatogli, a cura e spese del soggetto inadempiente.
3. Per tali immobili il procedimento che porta al rilascio del titolo abilitante l'effettuazione di interventi comprende comunque la richiesta di nulla-osta all'ente parco.
4. Sono comunque vietati l'integrale demolizione e ricostruzione; sono vietati cambi di destinazione d'uso che possono pregiudicare il carattere storico-monumentale o la conservazione dell'immobile.

5. Debbono essere tutelati gli spazi aperti circostanti i beni di cui al comma 1 al fine di evitare compromissioni sia alla conservazione sia alla fruizione.

## **Sezione IV - Interventi a tutela della fauna**

### **Art. 30 – Gestione faunistica**

1. Obiettivo della gestione faunistica del Parco è il conseguimento del miglior equilibrio possibile tra le componenti faunistiche e tra queste e le componenti ambientali, comprese le attività produttive ammesse. A tal fine l'Ente Parco attua studi e monitoraggi della fauna presente e dei danni prodotti dalla stessa alla vegetazione, alle colture agricole, alla zootecnia e alla selvicoltura. Il Parco favorisce i meccanismi naturali di controllo delle popolazioni, ricorrendo a forme di gestione attiva solamente in caso di accertati squilibri.
2. La Gestione Faunistica nel Parco Nazionale è attuata dall'Ente Parco, che può concordare con gli altri enti competenti nel territorio eventuali forme di collaborazione e gestione coordinata, anche al fine della gestione di popolazioni animali che interessino porzioni di territorio esterne all'area protetta. Il Parco progetta ed attua interventi tesi alla salvaguardia della fauna rara e minacciata.
3. L'Ente Parco persegue la conservazione, il mantenimento e il ripristino di habitat faunistici, anche attraverso azioni attive, con particolare riguardo ai corsi d'acqua, alle zone umide, ai siti di riproduzione delle specie anfibe ed agli habitat di specie animali rare e localizzati.
4. In tutto il Parco è vietato introdurre qualsiasi specie animale selvatica alloctona, salvo i casi di necessità legati ad esigenze scientifiche realizzati direttamente o preventivamente autorizzati dall'Ente Parco. E' inoltre vietato l'allevamento di specie selvatiche; la conduzione degli allevamenti esistenti è disciplinata dal Regolamento.
5. I danni da fauna, considerati limitazione all'esercizio dell'agricoltura, della zootecnia e della selvicoltura, sono oggetto di specifici indennizzi.

### **Art. 31 Attività di pesca**

La gestione della fauna ittica nel Parco Nazionale è attuata dall'Ente Parco secondo quanto previsto dal regolamento, in collaborazione con le competenti Amministrazioni Provinciali e con il contributo delle Associazioni peschiatriche. L'esercizio della pesca nel Parco è consentito nelle zone D, C e B, con l'esclusione delle Riserve Biogenetiche dello Stato ed è subordinato al possesso delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco, secondo quanto disciplinato nel Regolamento.

L'Ente Parco persegue in ogni caso gli obiettivi:

- a) della creazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone, con la massima diversità biologica;
- b) della progressiva riduzione dei ripopolamenti, con pianificazione e controllo delle immissioni e della realizzazione di incubatoi di valle, da realizzare in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali e con la partecipazione delle Associazioni peschiatriche.
- c) del prelievo basato su valutazione della produttività dei corsi d'acqua e su piani di prelievo ad essa correlati;
- d) della progressiva diffusione di forme di pesca non distruttive, quali quelle denominate "catch and release" e "no-kill"
- e) della conservazione del minimo deflusso delle acque, in quantità valida per il mantenimento biologico di tutti i corpi d'acqua.

Il Parco, con provvedimento motivato, può introdurre eventuali restrizioni temporanee al calendario di pesca definito dal regolamento.

In tutto il Parco si osservano i seguenti divieti e prescrizioni:

- a) divieto di pasturazione;
- b) divieto di pesca con pesce vivo;
- c) divieto di effettuare la raccolta di ittiofauna per ripopolamento in altre acque, salvo che per programmi effettuati o autorizzati dall'Ente gestore.

### **Art. 32 Recinzioni**

1. Sono ammesse recinzioni fisse, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del regolamento edilizio, nella sola zona D; nelle Zone B e C le recinzioni sono ammesse solo per particolari esigenze colturali legate all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, secondo le tipologie previste nel regolamento.
2. E' vietato in ogni altra area del Parco costruire recinzioni fisse; recinzioni temporanee possono essere realizzate o autorizzate dall'Ente gestore per uso silvo-pastorale, per la preservazione di particolari beni ambientali (Monumenti naturali; Riserva integrale; aree di intervento), per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
3. E' in ogni caso consentita la recinzione del resede dei fabbricati, nel rispetto di tipologie tradizionali.

## **Sezione V - Interventi sulla vegetazione. Indirizzi e criteri generali per gli interventi sulla vegetazione secondo le varie tipologie di boschi**

### **§ a - Criteri**

#### **Art. 33 Criteri generali per gli interventi**

1. Gli indirizzi selvicolturali del Piano seguono i criteri della "selvicoltura vicina alla natura" applicati alle varie situazioni ed alle diverse dinamiche di ogni area elementare forestale esaminata, al fine di salvaguardare e migliorare i numerosi valori naturali, paesaggistici e culturali dei boschi.
2. In tali obiettivi sono compresi, con opportuni adeguamenti, la conservazione di elementi tradizionali e le attività volte ad un migliore e stabile rapporto tra popolazione e bosco.
3. Per la corretta applicazione dei suddetti criteri gli operatori pubblici e privati potranno fare ricorso all'assistenza dei tecnici dell'Ente Parco.
4. L'ente parco si riserva la facoltà di presenziare, con proprio personale incaricato, agli interventi selvicolturali.
5. L'ente parco potrà promuovere incentivi ed assistenza tecnica per l'aggiornamento professionale degli operatori del settore.

#### **Art. 34 - Gestione delle proprietà pubbliche**

1. La gestione forestale delle proprietà pubbliche dovrà avvenire secondo piani specifici di validità, di norma, decennale o quindicennale, firmati da professionisti abilitati ed approvati dall'Ente Parco. Ogni piano dovrà essere aggiornato prima della scadenza naturale. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano potranno essere effettuati gli interventi già previsti dal piano scaduto ma non realizzati. In tal caso gli interventi potranno essere effettuati previo svolgimento del normale iter autorizzativo.
2. All'interno del piano dovranno essere descritti, per ogni particella forestale, oltre alle condizioni stazionali, le potenzialità della vegetazione, i modelli colturali applicati, i tempi di realizzazione delle opere nonché i metodi di esbosco che si prevede di impiegare, tenendo conto della necessità di ricorrere in primo luogo a quello che determina il minore impatto sull'ecosistema forestale.

### **§ b - Indirizzi e criteri per la zona B**

#### **Art. 35 - Interventi sulle foreste in zona B**

1. Nei boschi puri o misti con caratteristiche storiche o monumentali, riportati in cartografia di piano, gli interventi non previsti dai piani in corso di validità saranno subordinati all'approvazione di uno specifico piano pluriennale che tenga adeguatamente conto della necessità di sostituire con gradualità i popolamenti in fase di deperimento. Qualora in questi boschi si renda necessaria la rinnovazione artificiale, per carenza di quella naturale, dovrà essere utilizzato postime di sicuro indigenato.
2. I diradamenti nelle formazioni o nei gruppi colturali dovranno essere di tipo "dal basso" e "misto". L'intensità sarà determinata caso per caso con criteri colturali. Nei casi di boschi da orientare verso l'aumento di mescolanza specifica con successioni vegetazionali in uno stadio avanzato, potranno essere realizzati diradamenti dall'alto. In altri casi il diradamento dall'alto potrà essere applicato solo quando non contrasti con le finalità paesaggistiche e naturalistiche e comunque all'interno di piani di gestione e con modalità concordate con l'Ente Parco.
3. Nei boschi e nelle aree aperte di elevato valore naturalistico, paesaggistico, nonché in situazioni esposte, crinali, entro una fascia di 150 m sulla linea di massima pendenza o di 75 metri di dislivello, pendenze superiori al 75%, riportate in cartografia di piano, gli interventi saranno prevalentemente motivati da ragioni fitosanitarie oppure da ragioni di tutela e conservazione faunistica o naturalistica in genere o per motivi di difesa idrogeologica.
4. Nei boschi coetanei, disetanei e irregolari, le aree di intervento dovranno comunque essere tra loro adeguatamente distanziate nel tempo e nello spazio. Nelle formazioni coetanee, di origine artificiale, gli interventi a buche, a gruppi o al margine, al fine di rinnovare il bosco, non dovranno superare l'estensione o le modalità indicate per i boschi inclusi nella zona C.
5. In particolare, la progressione degli interventi tra due aree contigue potrà avvenire solo quando nell'area del primo intervento la rinnovazione naturale sarà definitivamente affermata e avrà ripristinato la totale copertura del suolo. Si potrà ricorrere ad interventi artificiali, quali rimboschimenti o preparazione superficiale del suolo, impiegando postime di sicuro indigenato ove la rinnovazione naturale sia assente o carente. Ogni intervento dovrà essere previsto nel relativo piano di assestamento o di gestione forestale.
6. I boschi destinati a ricerca scientifica, sperimentazione e dimostrazione, saranno tutelati ed eventualmente gestiti mediante accordi e convenzioni con istituti di ricerca Universitari, del C.N.R. o con altri organismi pubblici aventi finalità di ricerca naturalistica, ecologica, selvicolturale.

## § c - Indirizzi e criteri per la zona C

### **Art. 36 - Boschi di conifere in Zona C**

#### **Boschi Di Abete Bianco**

1. Per tutte le proprietà pubbliche si prevede di realizzare gradualmente nel tempo formazioni forestali miste e con rinnovazione naturale. A questo indirizzo generale dovranno adeguarsi i piani di gestione resi obbligatori per queste proprietà e gli interventi di rinnovamento del bosco, nell'ambito di una stessa particella assestamentale, dovranno essere aderenti alle locali variazioni della struttura, della composizione specifica e delle potenzialità naturali della stazione. In deroga al principio suddetto si prevede la possibilità di adottare, nelle aree monumentali e su piccole superfici, trattamenti selvicolturali diversi ove, per motivi storico-paesaggistici o per condizioni stazionali è opportuna la conservazione dell'abete bianco. Potranno pertanto applicarsi forme di trattamento riconducibili a interventi su "piccole superfici": "successivi a gruppi", "a buche", "marginali"; nonché, qualora vi siano le condizioni favorevoli, anche "tagli saltuari", con lo scopo di favorire la rinnovazione naturale dell'area interessata. Nelle formazioni o nei gruppi coetanei, l'età minima di riferimento per iniziare i processi di rinnovamento del bosco che ha raggiunto la maturità non dovrà essere inferiore ai 100 anni ed il periodo di rinnovazione dovrà avere una durata di almeno 20 anni, tempo questo considerato necessario per assicurare o verificare l'affermazione della rinnovazione naturale ovvero di quella artificiale, nel caso che la prima non risulti sufficiente. La durata del periodo di rinnovazione e l'estensione delle tagliate saranno determinate, dall'Ente Parco, caso per caso con criteri colturali in considerazione delle caratteristiche stazionali. In ogni caso, le interruzioni della copertura delle chiome delle piante adulte all'interno del bosco, al fine di assicurare un flusso di radiazione solare utile alla rinnovazione delle specie forestali e per contenere l'ingresso di altre specie concorrenti alle prime, non dovranno superare i 1500 mq e dovranno essere opportunamente distanziate in modo da non determinare eccessive e troppo manifeste alterazioni nella compagine boschiva; ciò a fini estetici, paesaggistici, ecologici e per non ridurre la stabilità del rimanente soprassuolo. Tenendo conto di ciò, i piani di gestione dovranno stabilire, per ogni particella assestamentale interessata, la distanza minima tra le diverse aree di intervento, che non potrà essere comunque inferiore alla larghezza massima delle aree stesse. L'ampliamento delle buche, la loro ripetizione a contatto di quelle precedenti, potrà effettuarsi solo quando sarà verificata la definitiva e piena affermazione della rinnovazione naturale, ovvero di quella artificiale nel caso di carenza della prima. Anche negli interventi successivi a gruppi, da ubicarsi laddove esistono condizioni favorevoli per la rinnovazione naturale, dovranno rispettarsi le suddette condizioni per proseguire il loro ampliamento. Lo sgombero di piante mature ai margini del bosco potrà effettuarsi per una estensione complessiva corrispondente a quella sopra indicata per i tagli a buche in presenza di rinnovazione naturale o artificiale da tempo affermata e adottando particolari attenzioni, modalità tali da non provocare un eccessivo indebolimento del rimanente popolamento. L'ulteriore ampliamento degli interventi all'interno del bosco dovrà effettuarsi seguendo le indicazioni sopra riportate per gli altri tipi di trattamento. Nelle aree con forte rilevanza paesaggistica o monumentale, tali interventi dovranno attuarsi con adeguati accorgimenti e tecniche volti a ridurre l'impatto. Il trattamento a taglio saltuario potrà essere applicato solo nelle modeste strutture disetanee esistenti, seguendo le normali tecniche selvicolturali applicabili a tale tipo di boschi.
2. Considerando la varietà delle situazioni e delle molteplici funzioni svolte dai boschi pubblici ubicati nella zona C, non è possibile dettare norme esaustive, di maggior dettaglio, per assicurare una corretta gestione delle formazioni forestali interessate. Le indicazioni sopra esposte, pur di efficacia generale, esprimono chiaramente i limiti e le modalità entro cui dovranno contenersi le principali operazioni in bosco; queste dovranno essere recepite e scelte in modo puntuale nei piani di gestione obbligatori per dette proprietà e riferiti ad ogni particella assestamentale. Il ricorso alla rinnovazione artificiale potrà effettuarsi nel caso in cui quella naturale risulti carente; dovranno essere impiegate piantine allevate in vivaio e di sicuro indigenato (per l'abete bianco, dovranno essere preferibilmente prodotte da seme prelevato dall'abetina di "La Verna", costituita da piante di sicura origine autoctona). I diradamenti nelle formazioni o nei gruppi colturali dovranno essere di tipo "dal basso" e "misto". L'intensità sarà determinata caso per caso con criteri colturali.
3. Nelle fustaie di abete di proprietà privata potrà proseguire la coltivazione dell'abete bianco tramite tagli successivi a gruppi, a buche e marginali. In assenza di rinnovazione naturale si dovrà provvedere all'immediato rimboschimento con piantine allevate in vivaio e di sicuro indigenato.
4. Sia per gli interventi nelle proprietà pubbliche che in quelle private, il Parco potrà richiedere un sopralluogo di verifica preventiva.

#### **Boschi Di Pino**

5. Nelle pinete mature per età e deperienti, è ammessa la graduale eliminazione del pino a piccoli gruppi partendo dai punti ove si manifesta la rinnovazione spontanea di specie locali. Dovrà comunque essere facilitata l'evoluzione verso la creazione di boschi misti con specie autoctone.
6. Anche per le pinete i diradamenti dovranno essere di tipo "dal basso" o "misto", qualora siano presenti evidenti ed avanzati processi successionali si potrà ricorrere anche a diradamenti dall'alto.
7. L'età minima a cui riferire l'inizio del processo di rinnovazione non dovrà essere inferiore a 60 anni, il periodo di rinnovazione mai inferiore a 15 anni.

#### **Fustaie Di Specie Esotiche**

8. Si dovrà tendere alla graduale sostituzione, quando possibile per via naturale, delle specie esotiche con specie autoctone, salvo che si tratti di elementi od aree di particolare monumentalità, od interesse scientifico o sperimentale o didattico, compresi arboreti o collezioni di specie o varietà.

9. Per i diradamenti nelle giovani fustaie valgono i criteri già specificati ai punti precedenti
10. La Douglasia sarà conservata come pianta singola, in filari, o in formazioni boscate pure o miste ed in aree dove questa specie ha dimostrato di trovarsi in condizioni ottimali di sviluppo
11. L'età minima a cui riferire l'inizio del processo di rinnovazione in fustaie chiuse coetanee non dovrà essere inferiore a 60 anni, il periodo di rinnovazione mai inferiore a 12 anni.

### **Art. 37 - Boschi misti conifere-latifoglie e boschi di latifoglie**

#### **Indicazioni di carattere generale**

1. Il trattamento di questi boschi dovrà tutelare ed esaltare la biodiversità, accentuare la variabilità delle strutture, la riduzione degli impatti ambientali e paesaggistici che potranno essere determinati dagli interventi. Valgono anche per questa categoria di boschi i criteri generali indicati nell'art. 33.
2. Dovrà sempre perseguirsi la rinnovazione naturale del bosco salvo interventi localizzati a carattere artificiale dove la rinnovazione trovi difficoltà ad insediarsi impiegando postime di sicura provenienza locale.
3. L'età minima del bosco a cui riferire l'inizio del processo di rinnovazione non dovrà essere inferiore a 100 anni, il periodo di rinnovazione mai inferiore a 20 anni

#### **Boschi misti.**

4. La conservazione dei boschi misti verrà garantita con interventi colturali o sanitari, volti a mantenere gli equilibri tra le varie specie o per migliorarli. Il Parco controllerà gli interventi e potrà prevedere a tale scopo forme di incentivazione.
5. Alcune porzioni di bosco difficilmente accessibili potranno essere lasciate, a giudizio dell'Ente Parco, alla loro evoluzione naturale.
6. Nelle porzioni di bosco costituite da specie tra loro differenziate per età e dimensioni e dove il processo di disetaneizzazione è in atto, saranno attuati anche in via sperimentale i trattamenti a taglio saltuario.

#### **Boschi di latifoglie.**

7. Il Parco perseguirà la conservazione e l'ottimizzazione delle mescolanze, come indicato nei punti precedenti; in particolare, all'interno delle fustaie di faggio si dovrà conservare la presenza di latifoglie accessorie, nonché di eventuali conifere.
8. Si dovrà tendere al conseguimento della rinnovazione naturale attuando, come indicato per i casi precedenti, tagli a piccole superfici di 1500 mq. massimi, preferibilmente ad orlo o marginali, così da ridurre, nel tempo, la monostratificazione delle fustaie e creare boschi pluristratificati e disetanei a gruppi con copertura permanente.
9. I diradamenti delle fustaie transitorie o delle giovani fustaie, quando necessari, dovranno essere di tipo "dal basso" o "misto", a seconda delle situazioni locali e del grado evolutivo del popolamento, con intensità moderata ed effettuati quando le piante siano tra di loro ben differenziate. In casi specifici e solo se inseriti in piani di gestione o in progetti di taglio, potranno essere effettuati diradamenti dall'alto, in particolare per aumentare la monumentalità dei boschi e la stabilità degli alberi e per favorire la mescolanza specifica

### **Art. 38 - Cedui**

#### **Cedui di proprietà privata.**

1. Nei cedui di proprietà privata la gestione tradizionale può essere proseguita solo in aree con pendenza non superiore al 75%, già servite con viabilità forestale, ferma restando la possibilità di aprire piste temporanee di esbosco.
2. E' facoltà del Parco di modificare i turni minimi per motivate esigenze di tutela e conservazione di habitat ed altri caratteri ed emergenze naturali.
3. Nei cedui matricinati e in quelli composti dovrà essere rilasciata almeno la metà delle matricine del turno precedente, fatta eccezione di quelle singolarmente assegnate al taglio. E' vietato il taglio delle piante da frutto selvatiche.
4. L'estensione massima di tagliate contigue non dovrà essere superiore a 4 ha l'anno.
5. Il taglio per uso familiare, tradizionale per i residenti nei comuni del Parco, è soggetto a semplice comunicazione, quando interessa superfici massime di 1000 mq. I tagli ad uso familiare non dovranno essere contigui. La qualità ed il numero delle matricine non dovranno essere inferiori a quanto stabilito dalla regolamentazione regionale o provinciale (Prescrizioni di massima o Regolamenti).
6. In tutte le fasce boscate ubicate in prossimità dei crinali evidenziate nella cartografia allegata al piano, deve essere mantenuta una fascia di rispetto di 100 m sulla linea di massima pendenza o 50 m di dislivello.
7. In generale, nei boschi privati con pendenza superiore al 75% o abbandonati occorre promuovere ed incentivare le conversioni all'alto fusto, sempreché i boschi cedui non rappresentino, in particolari situazioni, importanti elementi di diversificazione ecologica o di tutela, per la conservazione di specie di interesse faunistico.
8. Nei cedui già trattati a sterzo ed invecchiati oltre 4 volte il periodo di curazione, il Parco prescrive la conversione in alto fusto, assegnando un equo indennizzo ai proprietari.
9. In presenza di habitat ad alto valore naturalistico di specie protette o di aree inaccessibili, gli interventi forestali possono essere vietati del tutto, ovvero eseguiti previa presentazione di un progetto specifico.
10. Il periodo dell'anno da destinare al taglio del ceduo è stabilito nelle disposizioni legislative di validità regionale o provinciale; potrà essere modificato in maniera restrittiva con delibera consiliare per salvaguardare alcune specie animali.
11. Taglio ed esbosco dovranno essere effettuati nell'ambito della medesima stagione silvana, al fine di evitare l'asportazione di comunità faunistiche minori che si insediano su legno abbattuto.

12. Dovrà effettuarsi il rilascio di almeno 5 esemplari ad ettaro di superficie tagliata di piante morte in piedi o abbattute, salvo nel caso di rischio di infestazioni.

**Cedui di proprietà pubblica.**

13. Nei cedui di proprietà pubblica si dovranno promuovere ed incentivare le conversioni all'alto fusto attuando specifici progetti di conversione inseriti all'interno dei piani di gestione.
14. A fini di documentazione storica, potranno essere conservate modeste porzioni di bosco (anche di proprietà pubblica) attualmente trattate a ceduo semplice con matricine, composto, oppure a sterzo.

**Art. 39 - Castagneti da frutto**

**Castagneti coltivati.**

1. Il parco promuove la conservazione dei caratteri di monumentalità, di naturalità e di testimonianza storica dei castagneti.
2. Le potature delle piante da frutto, in particolare dei soggetti di vecchio impianto, dovranno rispettare l'architettura delle piante, fatti salvi casi di forte infestazione parassitaria.
3. Nei castagneti in produzione, l'Ente può consentire la ripulitura di una striscia limitrofa a strade e sentieri durante la stagione secca per ridurre il pericolo di incendio.

**Castagneti da tempo abbandonati.**

4. La possibilità di recupero di castagneti da frutto abbandonati verrà valutata in relazione al grado di evoluzione del popolamento, evitando interventi che portino alla destrutturazione di popolamenti misti ormai affermati.
5. Le azioni di recupero dovranno essere effettuate in aree servite da viabilità forestale esistente. Il recupero dovrà tendere anche a ricostituire gradualmente il carattere monumentale e paesaggistico delle grandi piante da frutto.
6. Eventuali reimpianti dovranno essere effettuati con varietà da frutto locali.

## **TITOLO IV**

### **AZIONI PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE**

#### **Art. 40 – Collegamento con il piano pluriennale economico e sociale**

1. Le azioni di promozione delle attività compatibili previste nel presente Piano si raccordano con le azioni previste nel Piano Pluriennale economico e sociale al fine di elevare la qualità della vita delle collettività residenti nel territorio del parco e di favorire il loro sviluppo economico e sociale.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Consiglio Direttivo e la Comunità del Parco istituiscono specifici momenti di confronto sullo stato di attuazione dei due strumenti.

#### **Art. 41 - Azioni per garantire la funzione sociale del Parco**

Tutti i piani, i programmi e gli interventi del Parco verranno preceduti da idonee forme di pubblicità e consultazione sia con le popolazioni sia con gli enti locali interessati.

Nell'ambito dei procedimenti inerenti autorizzazioni o concessioni - sempre in base ad accordi di programma con gli enti interessati - verrà favorita l'applicazione delle tariffe e degli oneri minimi di legge.

#### **Art. 42 - Azioni per la valorizzazione delle attività produttive tradizionali**

L'Ente Parco, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, partecipa ad iniziative promozionali volte a qualificare l'offerta turistica ecosostenibile, e le produzioni di qualità, tipiche e tradizionali.

L'Ente Parco riconosce a tutti gli operatori, singoli od associati, il diritto a concorrere nella elaborazione di una strategia di sistema tesa alla valorizzazione delle attività tradizionali e di quelle compatibili con le finalità istitutive del Parco stesso.

Al fine di una migliore attività promozionale, l'Ente Parco incentiva le associazioni dei produttori di beni e servizi ecocompatibili, cui verrà concesso con preferenza l'uso del marchio del Parco o con le quali verranno stipulate apposite convenzioni.

#### **Art. 43 - Azioni per la tutela dei servizi pubblici e di pubblico interesse nel Parco**

L'Ente Parco ha facoltà di riconoscere il titolo di pubblico interesse anche ad attività private che forniscano servizi alle popolazioni.

#### **Art. 44 - Interventi, impianti ed opere soggetti ad incentivazione**

Il Parco, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e in coerenza con i propri strumenti di programmazione incentiva prioritariamente le seguenti categorie di interventi:

- il restauro e l'adeguamento dei centri storici come riportati nell'elenco allegato con la lettera A;
- il restauro degli edifici considerati di particolare valore storico e culturale come riportati nell'elenco allegato con la lettera B;
- opere di risanamento e sistemi di depurazione dell'acqua localizzate nelle zone C e D e nell'area di sviluppo rurale limitrofa al territorio del Parco;
- opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- attività di ricerca e divulgazione delle tradizioni del Parco;
- attività didattiche, educative e di divulgazione delle caratteristiche naturalistiche, antropiche, culturali del Parco;
- strutture per la auto-produzione di energia a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
- Per tutti gli interventi sopra descritti è riconosciuta priorità nella concessione di finanziamenti dell'UE, statali, regionali e diretti del Parco

## **TITOLO V - L'AREA DI VALORIZZAZIONE RURALE**

### **Art. 45 - Finalità, caratteristiche ed obiettivi**

1. L'area di valorizzazione rurale ha principalmente la funzione di garantire che, nelle zone limitrofe al Parco, le attività e gli interventi vengano svolti senza pregiudicare i valori naturali e gli equilibri ambientali presenti nell'area protetta stessa.
2. L'area è inoltre la zona dove sono maggiormente presenti le attività agricole, artigianali e turistico-ricettive che dall'esistenza del Parco possono trarre stimoli e opportunità di sviluppo e di ulteriore qualificazione. Essa racchiude territori le cui caratteristiche naturali e paesaggistiche sono fortemente assimilabili a quelle del Parco con il quale l'area di valorizzazione rurale costituisce pertanto un insieme territoriale sufficientemente omogeneo.
3. Nell'area di valorizzazione rurale l'Ente Parco, in modo particolare attraverso la Comunità del Parco, opererà per promuovere, secondo le indicazioni del Piano pluriennale economico e sociale, lo sviluppo locale ecosostenibile a prevalente vantaggio delle popolazioni insediate nei territori del Parco e dell'area stessa.

### **Art. 46 – Modalità di attuazione dell'area di valorizzazione rurale**

Ai fini dell'individuazione dell'area di valorizzazione rurale, la Comunità del Parco elabora e sottopone al Consiglio Direttivo una specifica proposta di delimitazione.

Tale proposta sarà approvata dal Consiglio Direttivo dell'Ente e formerà l'oggetto di uno specifico accordo di programma tra il Parco, le Regioni e le Province interessate.

L'accordo di programma di cui sopra dovrà individuare le diverse discipline d'uso del territorio atte a garantire la conservazione dei valori presenti nel Parco e nella stessa area, nonché le azioni e le competenze di ciascun soggetto sottoscrittore al fine del raggiungimento degli obiettivi definiti.

### **Art. 47 – Contenuti minimi dell'area di valorizzazione rurale**

Nell'area di valorizzazione rurale non saranno comunque consentiti:

l'apertura di nuove cave, eccettuate minime attività di cava per usi strettamente locali, finalizzate all'estrazione di pietre utilizzate nelle tipologie costruttive tradizionali.

l'apertura di discariche di qualsiasi tipo e natura, salvo discariche temporanee di inerti finalizzate ad azioni di recupero ambientale;

impianti industriali, allevamenti intensivi.

Sono invece incoraggiate le attività agricole, silvo-pastorali ed edilizie, tendenzialmente assimilabili a quelle attuate nelle zone C e D del Parco.

L'istituzione dell'area di valorizzazione rurale non costituirà elemento per la variazione dei regimi venatori preesistenti, salvo specifici accordi in tal senso tra i soggetti sottoscrittori dell'accordo di programma di cui al precedente art. 40, volti ad un migliore equilibrio tra la presenza di popolazioni faunistiche e lo svolgimento di attività agro-silvo pastorali.

Fatte salve le competenze degli enti locali in materia urbanistica, all'interno dell'area di valorizzazione rurale verranno individuate e precisate nell'accordo di programma di cui al precedente art. 40 tipologie e materiali da costruzione da utilizzarsi al fine della conservazione dei caratteri tradizionali dell'insediamento.

### **Art. 48 - Indirizzi e criteri per gli interventi**

1. Relativamente ai territori ricompresi nell'area di valorizzazione rurale, l'Ente Parco contribuirà, fino ad un massimo del 30%, all'indennizzo dei danni prodotti agli allevamenti ed alle colture agrarie dalla fauna selvatica del Parco; per quanto concerne i danni da lupo, quale specie protetta anche fuori dal parco, l'ente contribuirà fino a coprire l'intero ammontare del danno subito.
2. Gli accertamenti dei danni saranno svolti d'intesa tra Ente Parco ed ATC territorialmente interessati.
3. L'Ente Parco riconosce agli interventi previsti nell'area di valorizzazione rurale, compatibili con le finalità del Parco, un regime di incentivi analogo a quello previsto per gli interventi nel Parco. Gli aiuti diretti dal Parco agli operatori economici insediati nell'area di valorizzazione rurale saranno, di norma, pari al 30% di quelli previsti per l'area del Parco.

## **TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA**

### **Art. 49 - Norme transitorie**

Nell'area di valorizzazione rurale, fino alla loro scadenza, restano in vigore i Piani Faunistico-Venatori della Province territorialmente interessate. Eventuali varianti e/o modifiche a tali Piani che si rendessero nel frattempo necessarie potranno ottenere, relativamente ai territori interessati, il preventivo parere della Comunità del Parco.

### **Art. 50 – Norme di salvaguardia**

1. Fino all'approvazione definitiva del presente Piano del Parco restano in vigore le misure di salvaguardia riportate all'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 14 dicembre 1990, relativo alla "Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale del Monte Falterona, Campigna e delle Foreste Casentinesi".
2. Dal provvedimento regionale di adozione del presente Piano le norme in esso contenute assumono il valore di norme di salvaguardia e vanno ad integrare le misure di salvaguardia di cui al comma precedente.

ALLEGATA TABELLA A

[Elenco dei centri storici di cui all'art. 44, comma 1, lettera a) delle Norme]

|    | <b>Comune</b>      | <b>Nome del nucleo</b> |
|----|--------------------|------------------------|
| 1  | Bagno di Romagna   | Casanova dell'Alpe     |
| 2  | Bibbiena           | Serravalle             |
| 3  | Bibbiena           | Pian del Ponte         |
| 4  | Bibbiena           | Tramignone             |
| 5  | Chiusi della Verna | Val della Meta         |
| 6  | Chiusi della Verna | I Castagni-Lagacciolo  |
| 7  | Chiusi della Verna | Santuario Verna        |
| 8  | Chiusi della Verna | Frassineta             |
| 9  | Chiusi della Verna | Pezza                  |
| 10 | Chiusi della Verna | Siregiolo              |
| 11 | Poppi              | Badia Prataglia        |
| 12 | Poppi              | Moggiona               |
| 13 | Poppi              | Lierna                 |
| 14 | Poppi              | Camaldoli              |
| 15 | Poppi              | Eremo di Camaldoli     |
| 16 | Poppi              | Vignano                |
| 17 | Pratovecchio       | Vallolmo               |
| 18 | Pratovecchio       | Valagnesi              |
| 19 | Premilcuore        | Castel dell'Alpe       |
| 20 | Premilcuore        | Giumella               |
| 21 | Premilcuore        | Fiumicello             |
| 22 | Santa Sofia        | Campigna               |
| 23 | Santa Sofia        | Castagnoli             |
| 24 | Santa Sofia        | Fiumari                |
| 25 | Santa Sofia        | Pian del Grado         |
| 26 | Stia               | Gaviserri              |

ALLEGATA TABELLA B

[Elenco degli edifici di particolare valore storico e culturale di cui all'art. 44 comma 1, lettera B) delle Norme]

|    | <b>Comune</b>      | <b>Edificio o Complesso</b> |
|----|--------------------|-----------------------------|
| 1  | Chiusi della Verna | La Beccia                   |
| 2  | Chiusi della Verna | Sala Vecchia                |
| 3  | Poppi              | Greppi                      |
| 4  | Poppi              | Metaletto                   |
| 6  | Santa Sofia        | San Paolo in Alpe           |
| 7  | Bagno di Romagna   | Pietrapazza                 |
| 8  | Bagno di Romagna   | La Seghettino               |
| 9  | San Godenzo        | Casa Bargelli               |
| 10 | San Godenzo        | Molino di Osteria Nova      |
| 11 | San Godenzo        | Pian di Castagno            |
| 12 | San Godenzo        | Frassine                    |
| 13 | Santa Sofia        | Sasso                       |
| 14 | Santa Sofia        | Mandrioli                   |

## ELENCO DEI PRINCIPALI NUCLEI ABITATI DEL PARCO

| <b>Comune</b>        | <b>Frazione</b>               |
|----------------------|-------------------------------|
| Bibbiena             | Pian del Ponte                |
|                      | Serravalle                    |
|                      | Ponte Biforco                 |
| Chiusi della Verna   | Valdellameta                  |
|                      | Frassineta                    |
| Poppi                | Badia Prataglia               |
|                      | Moggiona                      |
|                      | Lierna                        |
|                      | Camaldoli                     |
| Portico S. Benedetto | San Benedetto in Alpe (parte) |
| Premilcuore          | Fiumicello                    |
|                      | Castel dell'Alpe              |
|                      | Giumella                      |
| Santa Sofia          | Campigna                      |

## ALTRE LOCALITA' IMPORTANTI

| <b>Comune</b>      | <b>Località</b>   |
|--------------------|-------------------|
| Pratovecchio       | Valagnesi         |
|                    | Vallolmo          |
| Stia               | Gaviserri         |
| Bibbiena           | Tramignone        |
| Chiusi della Verna | La Beccia (parte) |
|                    | Siregiolo         |
|                    | Pezza             |
| Santa Sofia        | Pian del Grado    |